



# CITTÀ DI SOLOFRA

## Provincia di Avellino

# AREA II FINANZIARIA UFFICIO TRIBUTI

## I.U.C. - IMU - TASI

### IL RESPONSABILE AREA II FINANZIARIA

Visto l'art. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante "disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale";

Visto l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, così come convertito, con modifiche, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i.;

Vista la Legge 11 dicembre 2016, n.232 (Legge di Stabilità per l'anno 2017);

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 15-12-1997, n. 446, che disciplina la potestà regolamentare dei Comuni;

Visto l'art. 14, comma 6, del D.Lgs. 23/2011, che conferma la potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni;

Vista la legge 27-7-2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente);

Vista la legge 27-12-2006, n. 296;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.23 del 16.05.2014 (Regolamento IUC);

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 26.04.2017 (Aliquote IMU, pubblicata sul Mef in data 19.05.2017);

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 26.04.2017 (Aliquote TASI, pubblicata sul sito Mef in data 19.05.2017);

### IMPOSTA IUC - IMU

L'imposta municipale propria è di natura patrimoniale dovuta dal proprietario o dal titolare di diritto reale di usufrutto, uso abitazione, enfiteusi, superficie su beni immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili.

Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, si considera direttamente adibita ad abitazione principale un'unica unità immobiliare e le relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7:

Allo stesso modo sono considerate abitazioni principali:

a) Le abitazioni e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

b) Le abitazioni e relative pertinenze possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Su tali unità immobiliari le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascuno anno, in misura ridotta di due terzi. Per ottenere tale agevolazione è obbligatorio presentare apposita domanda presso l'Ufficio Tributi.

COMODATI A PARENTI IN LINEA RETTA ENTRO IL PRIMO GRADO (GENITORI/FIGLI) 2016 ( Legge n. 208 del 28/12/2015 stabilità 2016 )

Dal 1° Gennaio 2016 la base imponibile IMU e TASI è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

### ALIQUOTE:

4 per mille (abitazione principale distinte in catasto nelle categorie A/1 - A/8 - A/9 e relative pertinenze) - detrazione € 200,00 -

7,6 per mille (altri immobili diversi dall'abitazione Principale).

7,6 per mille (terreni agricoli - aree fabbricabili -).

7,6 per mille (fabbricati concessi in comodato d'uso gratuito).

### CODICI TRIBUTI IMPOSTA IMU

° **3912** abitazione principale e relative pertinenze (destinatario Comune);

° **3914** terreni (destinatario Comune);

° **3916** aree fabbricabili (destinatario Comune);

° **3918** altri fabbricati (destinatario Comune);

° **3925** fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D" (destinatario Stato);

**MODALITA' DI VERSAMENTO** a mezzo modello F24 in autoliquidazione:

La prima rata (acconto) dell'imposta IMU dovuta per l'anno 2017, doveva essere versata entro la scadenza del 16 giugno 2017.

La seconda rata (saldo) dell'imposta IMU dovuta per l'anno 2017 (*comunicato del Dipartimento Delle Finanze: poiché il termine del 16 dicembre stabilito per legge cade di sabato*), **deve essere versata entro la scadenza del 18 dicembre 2017**

### IMPOSTA IUC - TASI

La TASI è il tributo componente dell'imposta Unica Comunale riferita al finanziamento dei costi per i servizi indivisibili (manutenzione del verde, illuminazione pubblica, manutenzione strade, polizia municipale etc.) dovuto dal proprietario (titolari del diritto reale) o dal detentore, anche di fatto, di fabbricati ed aree fabbricabili. Nel caso in cui l'immobile è occupato da un soggetto diverso dal proprietario (o titolare del diritto reale), quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria a condizione che l'occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore; in tal caso l'obbligazione tributaria rimane esclusivamente a carico del solo proprietario. L'occupante versa la TASI nella misura del 10% del tributo complessivamente dovuto, la restante parte è dovuta dal titolare del diritto reale.

Sono soggetti al pagamento dell'imposta TASI tutti i fabbricati e le aree fabbricabili.

Per l'anno 2017 è esentata la TASI sull'abitazione principale per i proprietari e la quota TASI a carico degli occupanti/inquilini quando per l'inquilino l'immobile in locazione è abitazione principale. Rimane invece in vigore la TASI per le abitazioni principali di lusso (Cat. A1, A8 e A9);

### CODICI TRIBUTI IMPOSTA TASI

° **3958** abitazione principale e relative pertinenze;

° **3959** fabbricati ad uso strumentale;

° **3960** aree fabbricabili;

° **3961** altri fabbricati;

**ALIQUOTA : 1,5 per mille;**

La TASI si paga in percentuale sul valore del fabbricato, dell'area fabbricabile ed è dovuta per gli anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi nei quali si è protratto il possesso.

**MODALITA' DI VERSAMENTO** a mezzo modello F24 in autoliquidazione:

La prima rata (acconto) dell'imposta TASI relativa all'anno 2017, doveva essere versata entro la scadenza del 16 giugno 2017.

La seconda rata (saldo) dell'imposta TASI relativa all'anno 2017, (*comunicato del Dipartimento Delle Finanze: poiché il termine del 16 dicembre stabilito per legge cade di sabato*), deve essere versata entro la scadenza del **18 dicembre 2017**.

Tutte le delibere sono consultabili sia sul sito Ministeriale:

<http://www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalilocale/IUC/sceltaregione.html>

che sul sito del Comune di Solofra: <http://www.comune.solofra.av.it>

Per ogni ulteriore informazione gli interessati possono rivolgersi all'Ufficio Tributi nei giorni ed orari stabiliti.

Dalla Residenza Comunale, lì 23 novembre 2017

Il Funzionario Responsabile  
Rag. Leonardo Contursi

Il Responsabile Area II Finanziaria  
Rag. Antonio Lettieri